



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

ALLEGATO A

CAPITOLATO D'ONERI – DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Articolo 1

oggetto

Il Comune di Ponte di Piave intende affidare, mediante Convenzione a Società ed Associazioni Sportive operanti nel territorio comunale, per il periodo dal 01.09.2014 e fino al 31.08.2015, la gestione dei seguenti impianti sportivi comunali:

1. Nuovo Palazzetto dello Sport;
2. Palestre scolastiche della Scuola Media "I. Nievo" (palestra e palestrina);
3. Palestra scolastica della Scuola Elementare "A. Fogazzaro" di Levada;

per la pratica delle attività sportive richieste, con l'osservanza degli orari stabiliti, d'intesa con la Direzione Didattica, per quanto riguarda le palestre scolastiche.

L'affidamento della gestione di dette strutture avverrà, anche separatamente, individuando una o più Società o Associazioni sportive, tra quelle che hanno manifestato la loro disponibilità, con l'applicazione dei criteri previsti nell'allegato prospetto sub B).

Articolo 2

durata della convenzione

La gestione ha decorrenza dal 01/09/2014 fino al 31/08/2015. E' esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. E' facoltà del Comune prorogare l'affidamento della gestione per un altro anno agli stessi patti e condizioni. Al momento della consegna degli impianti sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, il relativo verbale di consegna contenente la consistenza dei locali, le attrezzature e le aree esterne di pertinenza. Tutto quanto indicato nell'inventario dovrà essere reso al Comune alla fine della gestione, perfettamente mantenuto ed efficiente.

Articolo 3

gestione degli impianti

Le strutture sportive specificate all'art. 1 possono essere affidate in gestione separatamente, sempre mediante convenzione, a Società ed Associazioni Sportive anche diverse.

Il servizio di gestione delle strutture sportive elencate al soprastante art. 1, consiste in:

- garantire la costante presenza di un responsabile della Società, che dovrà provvedere all'apertura e chiusura degli impianti, sorvegliare sul loro uso e corretto comportamento degli atleti ed altri presenti, compreso il pubblico, qualora autorizzato;
- mantenere la pulizia e la costante funzionalità della struttura avuta in gestione e delle pertinenti aree esterne utilizzando anche i macchinari per la pulizia di proprietà del Comune, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, relativamente alle palestre scolastiche ed è obbligato a segnalarne



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

- tempestivamente l'eventuale mal funzionamento;
- provvedere alla manutenzione ordinaria così come disciplinata dal Codice Civile dall'art. 1576 all'art. 1609, mantenendo la struttura avuta in gestione in perfetto stato di conservazione e manutenzione, garantendo la piena funzionalità ed efficienza;
- preservare i locali interni ed esterni della struttura avuta in gestione dalla presenza di insetti e/o animali infestanti a tutela della salute pubblica e dell'integrità delle strutture.
- assicurare l'integrità degli impianti, delle attrezzature e dei materiali esistenti all'interno delle strutture.

Articolo 4

obblighi del gestore

Poiché il gestore è nominato custode degli impianti avuti in gestione, dovrà vigilare affinché le rotture ancorché fortuite (vetri, specchi, danni agli impianti, agli attrezzi e comunque ogni forma di danneggiamento arrecata alla struttura, vengano addebitate alle Società responsabili del danno.

Il gestore garantisce il rispetto del Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi che verrà richiamato nella convenzione relativa alla gestione degli impianti.

Il gestore, inoltre, si rende responsabile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore di utilizzo, ritenendo esente da qualsiasi responsabilità la Scuola, le Autorità Scolastiche, il Comune, come pure si assume la responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso della struttura data in concessione.

Sarà cura del gestore provvedere a comunicare tempestivamente gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, a carico del Comune, necessari per garantire la sicurezza dei locali.

Si fa comunque obbligo al gestore di segnalare all'Ufficio Tecnico comunale, eventuali danni o disfunzioni che si verificheranno durante l'intero periodo di concessione.

Il gestore si impegna inoltre a:

- evitare che nei locali oggetto della concessione si svolgano attività e manifestazioni non sportive, salvo autorizzazione del Comune o della Scuola per quanto riguarda le palestre scolastiche; eventuali danni a cose e persone derivanti dall'attività non sportiva autorizzata all'interno dei locali saranno a carico dei fruitori, così come per tutte le Società Sportive utilizzatrici degli impianti;
- vigilare contro il danneggiamento o deterioramento dei locali, impianti, materiali ed attrezzature, rimettendo al primitivo stato quanto danneggiato, con assoluta urgenza ed addebito;
- consentire gratuitamente lo svolgimento di manifestazioni e/o attività organizzate o patrocinate dal Comune e comunicate con congruo anticipo in modo tale da non farle coincidere con altre manifestazioni o attività sportive (max n. 6 manifestazioni per ogni impianto assegnato in gestione). Nel caso di utilizzo diverso dell'attività sportiva, i locali dovranno risultare accuratamente puliti e saranno riconsegnati puliti dai fruitori, a condizione che il fruitore non sia il Comune stesso;
- sorvegliare, affinché venga rispettato il divieto di fumare nei locali ottenuti in gestione;
- indicare, nella relativa Convenzione, il referente della Società Sportiva incaricato a coordinare,



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

osservare ed eseguire tutte le incombenze ed obblighi previsti nel presente disciplinare a carico del gestore;

- garantire una corretta e responsabile gestione dei consumi degli impianti sportivi; a tal fine entro il mese di febbraio 2015 verrà verificato, in contraddittorio con il gestore, l'effettivo consumo relativo ad energia elettrica, acqua e gas metano, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di contestare eventuali anomalie riscontrate.

Articolo 5

uso delle strutture

Il gestore potrà utilizzare la struttura sportiva avuta in concessione esclusivamente per gli scopi cui è destinata, assumendo come proprie le finalità prevalentemente sportive e sociali che caratterizzano l'uso delle palestre, e precisamente:

- a) garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini, dell'associazionismo sportivo territoriale e soprattutto delle fasce più deboli;
- b) consentire ai singoli cittadini di usufruire della struttura in modo ottimale, senza discriminazioni, con imparzialità e trasparenza.

L'apertura degli impianti dovrà essere garantita sull'intero arco settimanale, sette giorni su sette. L'uso degli impianti nei giorni festivi o prefestivi, dovrà essere comunicato al gestore dalla Società utilizzatrice con almeno 15 giorni di anticipo.

L'orario di chiusura di tutte le attività sportive viene previsto per le ore 22.15. Dalle ore 22.30 i locali dovranno essere disponibili e vuoti per permettere le pulizie.

E' data facoltà al gestore, qualora all'interno dei locali dati in concessione non fosse rispettato il regolamento comunale o si verificassero fatti che possono avere conseguenze dannose per persone o cose, di allontanare dagli impianti i responsabili, informando immediatamente in forma scritta l'Amministrazione comunale sulle motivazioni che abbiano indotto detto provvedimento.

Articolo 6

remunerazione del servizio di gestione, tariffe e contributo

A titolo di remunerazione del servizio affidato restano di esclusiva spettanza del soggetto gestore i proventi derivanti da:

- a) applicazione e riscossione delle tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dalle singole associazioni utilizzatrici dell'impianto stesso sulla base di un calendario di utilizzo definito dall'Amministrazione comunale. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da applicare per il periodo 01/09/2014 – 31/08/2015 sono quelle riportate nell'allegato prospetto sub C). Il gestore è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari;
- b) installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con il Comune di Ponte di Piave e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto. Rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

- c) eventuali manifestazioni extra-sportive sempreché compatibili con la destinazione degli impianti e con le autorizzazioni di cui gli stessi sono dotati; tali manifestazioni extra-sportive devono, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate e concordate con il Comune.

Il gestore provvederà a riscuotere in corso d'anno l'importo previsto per l'utilizzo degli impianti dalle varie associazioni sportive, e da quanti altri ne richiedessero l'uso, alle tariffe approvate dalla Giunta comunale, con le seguenti scadenze:

- per il primo periodo di gestione (1.9 – 31.12) entro il 15 gennaio 2015;
- per il secondo periodo di gestione (1.1 – 31.3) entro il 15 aprile 2015;
- per il terzo periodo di gestione (1.4 – 30.6) entro il 15 luglio 2015;
- per eventuali utilizzazioni degli impianti relative ai mesi di luglio ed agosto 2015 le tariffe saranno da riscuotere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'uso degli impianti.

Il pagamento da parte dei fruitori degli impianti dovrà avvenire su conto corrente bancario o postale che il gestore avrà cura di comunicare all'Amministrazione ed alle Società utilizzatrici entro il 31 dicembre 2014.

E' data facoltà al gestore di sospendere senza riserve l'utilizzo degli impianti a quelle società o fruitori che non ottemperassero al pagamento puntuale del corrispettivo dovuto o non rispettassero le modalità di utilizzo degli impianti disposte dal Comune.

Qualora a chiusura dell'esercizio di gestione dell'impianto il gestore dimostri di averlo chiuso con un disavanzo (spese di gestione documentate superiori alle entrate, anch'esse documentate, riscosse o da riscuotere di cui ai sopracitati punti a), b) e c), il Comune si impegna ad erogare un contributo a ripiano del disavanzo nei seguenti importi massimi:

PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 9.000,00
PALESTRE SCOLASTICHE "I. NIEVO"	€ 6.000,00
PALESTRA SCOLASTICA "A. FOGAZZARO"	€ 3.000,00

Detti eventuali contributi verranno erogati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della rendicontazione attestante l'eventuale disavanzo previa verifica da parte dell'ufficio Ragioneria del Comune della documentazione presentata.

In caso invece che la gestione dell'impianto si chiuda con una sopravvenienza attiva, desunta dalla rendicontazione documentata, che comunque il gestore deve presentare entro 30 giorni dalla chiusura della gestione dell'impianto, verrà ripartita al 50% con il Comune. Verificata detta documentazione da parte dell'ufficio Ragioneria del Comune il gestore verrà invitato a versare entro 30 giorni dalla richiesta la somma dovuta. In caso di inadempimento il Comune si rivale sul gestore mediante la polizza fidejussoria di cui al successivo art. 10.

Viene precisato infine, a puro titolo indicativo di previsione della possibile remunerazione del servizio in base alle tariffe comunali, che le strutture sportive in argomento si presume possano avere i seguenti utilizzi:

PALAZZETTO DELLO SPORT:	ore 1000 annue
PALESTRE SCOLASTICHE "I. NIEVO":	ore 2000 annue
PALESTRA SCOLASTICA "A. FOGAZZARO":	ore 550 annue



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

Articolo 7

calendario utilizzo degli impianti e orari

L'attività di prenotazione degli impianti, di comunicazione degli orari, di variazione delle modalità, sarà comunque a carico del Comune per il tramite dei propri uffici. Nessuna variazione sarà autorizzata se non preventivamente comunicata all'ufficio comunale preposto. L'ufficio preposto del Comune dovrà relazionarsi con il gestore nei tempi previsti per comunicare il calendario degli utilizzatori e le ore di utilizzo.

Prima dell'inizio delle attività al gestore saranno rilasciati i dati delle società sportive autorizzate all'uso della palestra, i nominativi dei responsabili, le ore di utilizzo e l'autorizzazione all'uso delle docce.

Articolo 8

personale

Il gestore si obbliga all'incondizionato rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. Il gestore si impegna nei confronti dei propri collaboratori (volontari e non) e del personale di cui si debba avvalere per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato/disciplinare, ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia.

Il gestore deve fornire al Comune l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato stabilmente nelle strutture per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento.

In caso di assunzione di personale da impiegare nelle strutture gestite per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato/disciplinare il gestore è tenuto a consultare il Comune affinché quest'ultimo possa segnalare eventuali nominativi di persone versanti in stato di disoccupazione o inoccupazione e nei confronti delle quali il gestore si impegna a garantire una corsia preferenziale in fase di selezione.

Il gestore è inoltre tenuto ad individuare e comunicare al Comune di Ponte di Piave, per ogni struttura sportiva gestita, il nominativo del "Responsabile dell'Impianto" che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali e i responsabili delle società terze per ogni richiesta e comunicazione.

Articolo 9

oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune, nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio, tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria delle strutture sportive.

Articolo 10

responsabilità e assicurazione

Il gestore è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso degli impianti oggetto del presente capitolato/disciplinare, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia.

Il Comune viene, pertanto, esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto. A tale scopo il gestore dovrà esibire, prima della firma della convenzione, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per garantire la copertura del danno, per un importo minimo di € 2.000.000,00 (duemilionidieuro) nonché una polizza fidejussoria a prima richiesta, a garanzia degli impegni assunti per la gestione dell'impianto assegnato, così articolata:

per il PALAZZETTO DELLO SPORT	polizza di € 9.000,00
per il PALESTRE SCOLASTICHE "I. NIEVO"	polizza di € 6.000,00
per il PALESTRA SCOLASTICA "A. FOGAZZARO"	polizza di € 3.000,00

Articolo 11

recesso

E' facoltà del gestore, per gravi e comprovati motivi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio mediante comunicazione scritta indirizzata al Comune di Ponte di Piave, con un preavviso non inferiore ai tre mesi.

Articolo 12

forme di controllo, penalità e revoca della convenzione

Il Comune ha diritto di risolvere in tutto o in parte il rapporto con l'affidatario qualora si accerti che lo stesso non sia in grado o non esegua correttamente quanto previsto dal presente capitolato/disciplinare e dalla convenzione che sarà approvata successivamente e sottoscritta dalle parti. A tal fine il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi svolti dal soggetto gestore a mezzo del proprio personale.

Qualora si verificano gravi deficienze nell'adempimento degli obblighi assunti in sede di affidamento del servizio, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese del gestore mediante rivalsa sulla polizza fidejussoria prestata ai sensi dell'art. 10, i lavori e gli interventi necessari per garantire il regolare svolgimento del servizio, restando impregiudicata la facoltà di risolvere il rapporto con il soggetto affidatario.

In tal caso il Comune metterà in mora il gestore e, trascorsi 15 giorni dalla messa in mora senza che il gestore si sia attivato adeguatamente, la convenzione sarà risolta di diritto senza che lo stesso possa vantare alcun tipo di indennizzo.

In caso di revoca della convenzione, l'Amministrazione comunale procederà ad affidare la gestione ad altra società sportiva in graduatoria e disponibile a farsene carico.

Articolo 13

disposizioni generali e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme legislative al riguardo, nonché al codice civile. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Treviso.

L'affidatario si impegna a sottoscrivere con il Comune la relativa convenzione che conterà tutti i rispettivi obblighi e impegni (sia del gestore che del Comune) di carattere generale e quelli specifici relativi all'impianto sportivo affidato, contenuti nel presente capitolato/disciplinare, con obbligo di iniziare la gestione del servizio al 01/09/2014 anche nelle more della sottoscrizione della predetta convenzione.